



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Prot. 16472 /2010/Area II

Trento, 10 settembre 2010

AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO	<u>LORO SEDI</u>
ALLE COMUNITA' DI VALLE	<u>LORO SEDI</u>
AI PARTITI E RAGGRUPPAMENTI POLITICI DELLA PROVINCIA DI TRENTO	<u>LORO SEDI</u>
ALLA QUESTURA DI	<u>38121 - TRENTO</u>
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI	<u>38122 - TRENTO</u>
AL COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA DI	<u>38122 - TRENTO</u>

e, p.c.

AL CONSORZIO DEI COMUNI DI	<u>38122 - TRENTO</u>
AL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI C/O CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	<u>38122 - TRENTO</u>
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Ufficio elettorale	<u>38122 - TRENTO</u>

OGGETTO: Elezione del Presidente e dei Componenti dell'Assemblea delle Comunità di Valle in data 24 ottobre 2010 (con eventuale turno di ballottaggio di domenica 7 novembre 2010).

- **Disciplina della propaganda elettorale.**
- **Competenza delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali sull'esame delle candidature.**

In relazione alla prossima scadenza elettorale del 24 ottobre, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui principali adempimenti prescritti dalla normativa in materia di propaganda elettorale.

Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130)

Le giunte comunali, **dal 33° al 31°** giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, **da martedì 21 settembre a giovedì 23 settembre 2010**), dovranno stabilire e



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale del candidato presidente, dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste o gruppi di candidati, nonché di coloro che, **non partecipando direttamente alla competizione**, avranno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro **lunedì 20 settembre 2010**), apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste o gruppi di candidati.

Si rammenta che le istanze stesse, preannunciate previamente per via telegrafica o telematica ai comuni dai “fiancheggiatori”, sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate (anche via fax) con la sottoscrizione autografa o l'originale delle stesse sia presentato ai comuni con sottoscrizione autografa.

Le giunte municipali dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi – distintamente per ciascuna elezione - alle liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 24 settembre 2010, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 24 settembre 2010**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si rammenta al riguardo che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, di questo Commissariato del Governo.

Uso di locali comunali (e, per analogia, delle Comunità di Valle) (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni e, per analogia, le Comunità di Valle, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei candidati Presidente, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale o della singola Comunità, già predisposti per conferenze e dibattiti.



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi **a partire da sabato 9 ottobre 2010** sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purchè in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi **dalle ore 24.00 di venerdì 22 ottobre 2010** e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Si ritiene altresì utile, nell'occasione, visto il sereno svolgimento delle precedenti campagne elettorali, richiamare quanto concordato in occasione delle precedenti esperienze, fornendo, pertanto, le seguenti indicazioni:

nei Comuni con oltre 3.000 abitanti, i comizi all'aperto potranno svolgersi nei giorni feriali dalle ore 16,00 alle ore 22,30 e nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 22,30. Nell'ultima settimana della campagna elettorale essi potranno avere luogo fino alle 23,00.

Nei Comuni fino a 3.000 abitanti e nelle frazioni, i comizi potranno svolgersi in qualunque ora, fermo restando il termine di chiusura.

La durata massima di ogni comizio di ciascun partito o raggruppamento politico è fissata in ore **una**, allorchè siano state presentate prenotazioni per più comizi nel medesimo luogo. Non è stabilito alcun limite di orario in assenza di altre prenotazioni nello stesso luogo.



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

I Sindaci d'intesa con i partiti interessati, fisseranno il calendario dei comizi in modo da permettere l'avvicendamento degli oratori nelle piazze principali ed evitare che i comizi di partiti diversi si svolgano contemporaneamente nella medesima piazza o in località fra loro vicine.

Dovrà essere rispettato un intervallo di almeno un quarto d'ora fra la fine e l'inizio di due comizi consecutivi in modo da consentire il totale sgombero della piazza.

Nei casi in cui ci siano più richieste di comizi nella stessa località per il medesimo giorno e la medesima ora sarà data la precedenza in base all'ordine di presentazione della richiesta.

Nella scelta delle piazze o delle località dove dovranno aver luogo i comizi, si eviteranno quelle prossime a case di cura, ospedali, scuole, convitti, caserme e convivenze in genere.

I partiti ed i raggruppamenti interessati daranno notizia dei comizi stessi agli uffici comunali almeno 24 ore prima e osserveranno rigorosamente l'orario da essi comunicato.

Nei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti il termine potrà essere ridotto.

Per i comizi di chiusura della campagna elettorale, i partiti ed i raggruppamenti politici interessati procederanno localmente, con il coordinamento del Sindaco o di un suo delegato, a stabilire la precedenza della scelta del luogo e dell'ora del comizio, in base a sorteggio.

Le Amministrazioni Comunali sono invitate a dare tempestiva comunicazione alla Questura delle date e dei luoghi ove si svolgeranno i comizi elettorali.

Il transito dei mezzi mobili, consentito esclusivamente per annunciare l'ora e il luogo dei comizi, è vietato in prossimità di scuole, ospedali, piazze, strade e locali dove sono in corso altre riunioni elettorali al fine di non arrecare disturbo alle attività in corso.

L'uso di altoparlante è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 21,30.

Non è consentito l'uso degli altoparlanti fissi installati nelle sedi di partito.

Parimenti non è consentita la sosta prolungata di automezzi con scritte o manifesti di propaganda elettorale.

E' vietata la distribuzione di volantini a partecipanti a comizi e riunioni di diverso orientamento.

E' consentita l'esposizione dell'insegna al di fuori delle sedi dei partiti, liste o movimenti politici, costituiti prima dell'inizio del periodo di 30 giorni di propaganda elettorale.

E' altresì vietata l'affissione di manifesti di propaganda negli spazi non consentiti come anche la sovrapposizione di manifesti su quelli di altri partiti. Al riguardo si richiamano le disposizioni ostantive di legge.

Sono vietati comizi di opposte tendenze, con medesimi orari, in luoghi che, per la loro vicinanza, possono essere considerati "unica località".

Non è ammesso il contraddittorio, se non concordato preventivamente fra i partiti interessati, né sono ammesse staffette motorizzate, fiaccolate e parate.



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Nel giorno e nelle ore della votazione non potranno circolare automezzi dotati di simboli dei partiti o comunque di scritti concernenti la propaganda.

Nel giorno destinato alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Le amministrazioni comunali o altri Enti pubblici che intendessero consentire l'utilizzazione per la propaganda di luoghi normalmente non adibiti a pubbliche riunioni li porranno a disposizione di tutti i partiti, gruppi o movimenti che ne facciano richiesta, a titolo gratuito.

I signori Sindaci e i signori Presidenti delle Comunità in indirizzo sono pregati di informare di quanto sopra i Comandi di Polizia Municipale e le eventuali liste civiche interessate alla consultazione.

Competenza delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali sull'esame delle candidature.

Si coglie l'occasione per chiarire le competenze delle singole Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali in merito all'esame delle candidature.

Tali candidature verranno esaminate dalle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali secondo l'allegato schema che tiene conto della sede ufficiale delle rispettive Comunità di Valle.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Squarcina)

SP/mp



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 16472 DEL 10/09/2010

Commissione Elettorale Circondariale di Trento: c/o Comune di Trento

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
Comunità della Valle dei Laghi
Comunità della Paganella
Comunità Rotaliana – Königsberg
Comunità della Valle di Cembra

Commissione Elettorale Circondariale di Rovereto: c/o Comune di Rovereto

Comunità Alto Garda e Ledro
Comunità della Vallagarina

Sottocommissione Elettorale Circondariale di Borgo Valsugana: c/o Comune di Borgo Vals.

Comunità Valsugana e Tesino
Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Comunità di Primiero

Sottocommissione Elettorale Circondariale di Cavalese: c/o Comune di Cavalese

Comunità Territoriale della Valle di Fiemme
Comun General de Fascia

Sottocommissione Elettorale Circondariale di Cles: c/o Comune di Cles

Comunità della Val di Non
Comunità della Valle di Sole

Sottocommissione Elettorale Circondariale di Tione: c/o Comune di Tione di Trento

Comunità delle Giudicarie